

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000663	28/03/2025

OGGETTO: UOGRG - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DELIBERAZIONI/DG ASL BA NN. 1938 E 1939 DEL 15/10/2019: CONGUAGLI A TITOLO DI SALDO PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. 833/78 NEGLI ANNI 2017 E 2018 DAL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE DENOMINATO "PADRE PIO", GESTITO DALLA FALLITA SOCIETÀ "GESTIONE E MANAGEMENT SANITARIO SPA". PAGAMENTO IN FAVORE DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO "GESTIONE E MANAGEMENT SANITARIO SPA" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 260.409,48=.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250000783 DEL 27/03/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
VACANTE	VACANTE

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 28/03/2025 13:35 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 28/03/2025 12:46 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/03/2025**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 28/03/2025 13:37
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	UOGRG - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DELIBERAZIONI/DG ASL BA NN. 1938 E 1939 DEL 15/10/2019: CONGUAGLI A TITOLO DI SALDO PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. 833/78 NEGLI ANNI 2017 E 2018 DAL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE DENOMINATO "PADRE PIO", GESTITO DALLA FALLITA SOCIETÀ "GESTIONE E MANAGEMENT SANITARIO SPA". PAGAMENTO IN FAVORE DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO "GESTIONE E MANAGEMENT SANITARIO SPA" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 260.409,48=.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato (UOGRG) – Dipartimento Governo della Domanda e Offerta Sanitaria, che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

VISTI:

- la Legge (L) n. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la Legge Regionale (L.R.) n. Puglia 36/1994, avente a oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- la L.R. Puglia n. 38/1994, avente a oggetto "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. Puglia n. 25/2006, avente a oggetto "Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- la L.R. Puglia n. 39/2006, e in particolare l'art. 5, recante istituzione e individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 relativa a poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020 avente a oggetto "Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06/12/2021 avente a oggetto "Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale - Integrazione d.D.G.504/2020";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1512 del 03/08/2022 avente a oggetto "Modifica D.D.G. n. 1005 del 29.07.2020, D.D.G. n. 246 del 18.02.2021 e D.D.G. n. 2112 del 01.12.2021 relative all'organizzazione dipartimentale della A.S.L. Bari - Determinazioni della Direzione Aziendale";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 avente a oggetto "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7".

PREMESSO CHE:

- nell'ambito territoriale della ASL BA, nell'anno 2017 e nel periodo gennaio-maggio 2018, era presente il presidio di riabilitazione istituzionalmente accreditato denominato "Padre Pio", gestito dalla società "Gestione Management Sanitario spa" (d'ora in poi "GMS") con sede in Adelfia (BA) alla via Fieno, Circonvallazione Adelfia, giuste Determinazioni Dirigenziali (DD.DD.) n. 272 del 19/05/2005, n. 254 del 09/10/2006 e n. 256 del 13/10/2006, per la erogazione di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26 della L. 833/78, secondo le seguenti discipline: n. 60 posti letto (p.l.) in regime residenziale, n. 30 trattamenti giornalieri in regime diurno e/o semi-residenziale e n. 35 trattamenti giornalieri in regime ambulatoriale;
- a seguito della sentenza n. 1442 del 16/07/2012 emessa dal TAR Puglia - Bari, con D.D. n. 235 del 09/08/2012, la Regione Puglia conferiva l'accreditamento istituzionale al presidio di riabilitazione "Padre Pio" per l'erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa domiciliare in numero di n. 3 moduli da n. 25 prestazioni giornaliere di assistenza riabilitativa domiciliare, per complessive n. 75 prestazioni giornaliere, ai sensi dell'art. 9, penultimo capoverso, del Regolamento Regionale (R.R.) n. 16 del 04/12/2010, come modificato dal R.R. n. 20 del 04/08/2011;

- con nota prot. n. AOO-081/1041/APS1 del 14/03/2014, il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia notificava la D.D. n. 67 del 13/03/2014 avente a oggetto: *“Presidio di Riabilitazione “Padre Pio” sito in Capurso alla via San Carlo, 64. Accreditamento istituzionale per l'erogazione di ulteriori n. 3 moduli di prestazioni domiciliari di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78, ai sensi dell'art. 24, comma 3 L.R. n. 8 del 28 maggio 2004 e dell'art. 9 penultimo capoverso, del Regolamento Regionale n. 16 del 04/12/2010, come modificato dal Regolamento Regionale n. 20 del 04/08/2011”*;
- con nota prot. n. AOO-081/21938/APS1 del 03/11/2015, il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia notificava la D.D. n. 300 del 02/11/2015 avente a oggetto: *“Presidio di Riabilitazione “Padre Pio” sito in Capurso alla via San Carlo, 64. Accreditamento istituzionale per l'erogazione di ulteriori n. 3 moduli di prestazioni domiciliari di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78, ai sensi dell'art. 24, comma 3 L.R. n. 8 del 28 maggio 2004 e dell'art. 9 penultimo capoverso, del Regolamento Regionale n. 16 del 04/12/2010, come modificato dal Regolamento Regionale n. 20 del 04/08/2011”*;
- con nota prot. n. AOO-151/22868 del 27/11/2015, il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia notificava la D.D. n. 328 del 27/11/2015 avente a oggetto: *“Presidio di Riabilitazione “Padre Pio” di Capurso - Trasferimento definitivo dalla sede di Adelfia, via Fieno, ad altra sede in Capurso alla via San Carlo 64”. Esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 580 del 05/02/2015. Rilascio autorizzazione all'esercizio per trasferimento e conferma dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede”. A tale riguardo, la Regione Puglia, tramite il Dipartimento di Prevenzione di Taranto, precisava che il su indicato presidio di riabilitazione possedeva i requisiti organizzativi di cui ai parametri della Circolare Ministeriale 07/06/1984 recepita con DGR n. 533/1989 per: n. 1 modulo per n. 20 posti letto di assistenza residenziale intensiva; n. 2 moduli per n. 40 posti letto complessivi o tempo pieno (internati gravi); n. 30 posti di degenza diurna; n. 35 prestazioni giornaliere di Presidio Ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale;*
- con nota prot. n. 95/16 DG del 09/02/2016, la “GMS” comunicava che in data 04/02/2016 l'assemblea dei soci aveva nominava l'Amministratore Unico della medesima società.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. AOO_183/2613 del 24/07/2017, la Regione Puglia notificava la D.D. n. 178 del 24/07/2017 avente a oggetto: *“Presidio di Riabilitazione Padre Pio di Capurso. Revoca accreditamento nei confronti della Gestione e Management Sanitario S.p.A. ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 9/2017 e rigetto istanza di voltura, ex articolo 9 L.R. n. 9/2017, della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e degli accreditamenti in Capo alla Gestione e Management Sanitario S.p.A. nei confronti della Mefir società benefit s.r.l.”*;
- avverso la predetta D.D. n. 178/2017, la “GMS” interponeva gravame con ricorso iscritto nei ruoli del TAR Puglia – sede di Bari al n. 7034/2017;
- con Ordinanza cautelare n. 4841 del 10/11/2017, il Consiglio di Stato – Sezione Terza accoglieva l'appello proposto dalla Regione Puglia contro l'Ordinanza Cautelare del TAR Puglia – BARI n. 329/2017, pronunciata nel giudizio R.G. n. 7034/2017, di sospensione della D.D. n. 178/2017;
- questa ASL immediatamente ottemperava al dispositivo della D.D. n. 178/2017, diffidando ripetutamente il presidio di riabilitazione “Padre Pio” dall'erogare prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR), con note prott. nn. 265362/1 del 17/11/2017, 46958/1 del 20/02/2018 e 47320/UOR01 del 20/02/2018;
- sulla istanza di ammissione a Concordato preventivo in continuità aziendale depositata presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bari in data 26/10/2017 e relativa pubblicazione nel Registro delle Imprese in data 27/10/2017, la 4^a Sezione Civile – Ufficio Fallimenti del Tribunale di Bari, in data 05/11/2017, nel rispetto dei comma 6 e 8 dell'art. 161, con Decreto n. 39/2017 C.P. concedeva alla “GMS” il termine di gg. 120 per presentare una proposta definitiva di concordato preventivo, in quanto dall'esame della documentazione presentata dalla ricorrente, non sussistevano condizioni ostative di cui all'art. 161, comma 9 della Legge Fallimentare e, nel contempo, nominava i Commissari Giudiziali;
- con nota prot. n. 471/17 D.G. del 14/11/2017, acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 263458 del 16/11/2017, l'Amministratore Unico della “GMS”, soggetta a concordato preventivo con continuità aziendale, comunicava, tra l'altro, che i pagamenti dovevano essere accreditati presso la Banca Popolare di Bari - Società Cooperativa Per Azioni, indicando le relative coordinate;
- la “GMS” era soggetta a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267 per cui, ai sensi del DM 30/01/2015, *“l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'Inps, Inail e Cassa Edili e dei relativi accessori di legge”*;

- con Ordinanza n. 5847 del 12/12/2017 (RG n. 8374/2017), il Consiglio di Stato respingeva il ricorso per revocazione azionato dalla "GMS" per la riforma della Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 4841 del 10/11/2017, confermando così, per la seconda volta, seppur su deliberazione in via cautelare, la validità ed efficacia della revoca dell'accreditamento disposta nei confronti della "GMS";
- con Deliberazioni/DG n. 2157 del 27/11/2017, n. 2344 del 15/12/2017, n. 2427 del 22/12/2017, n. 155 del 22/01/2018 e n. 478 del 01/03/2018, qui da intendersi tutte integralmente trascritte e richiamate, questa Azienda procedeva alla regolare liquidazione e al conseguente pagamento delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78, erogate dal presidio di riabilitazione "Padre Pio" gestito dalla "GMS", rispettivamente nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017. Tali pagamenti venivano effettuati sul conto corrente indicato dall'Amministratore Unico con nota del 14/11/2017, dopo la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato preventivo;
- con nota prot. n. 80232/1 del 27/03/2018, la Direzione Generale ASL BA presentava un esposto alla Procura della Repubblica di Bari, al NAS Carabinieri di Bari e alla Guardia di Finanza di Bari, trasmesso per conoscenza anche alla Regione Puglia e ai Commissari Giudiziali della "GMS" con il quale denunciava che, nonostante le reiterate diffide dall'erogare prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per conto del SSR, in quanto prive di accreditamento istituzionale, la "GMS" continuava a erogare le precitate prestazioni riabilitative in forza della sola autorizzazione all'esercizio, procedendo impropriamente e, in assoluta difformità dalle disposizioni impartite da questa Azienda, a emettere fatture elettroniche, prive di ogni qualsivoglia documentazione giustificativa della spesa per importi notevoli e privi di ogni benché minimo fondamento. Per inciso, le suddette prestazioni erano state erogate pur in presenza dell'ennesima denuncia di mancata retribuzione degli stipendi, da parte della "GMS" nei confronti dei suoi dipendenti, sollevata dalle Organizzazioni Sindacali nel corso dell'incontro svoltosi in data 23/03/2018 presso l'Assessorato Regionale alla Formazione e Lavoro e ultimo di una serie innumerevoli di tavoli tecnici convocati dal Presidente del Comitato Monitoraggio Sistema Economico ed Aree di Crisi della Regione Puglia. L'esposto si concludeva con la richiesta di opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti, valutando ogni eventuale profilo di illiceità dei medesimi;
- il NAS Carabinieri di Bari, a seguito delle indagini espletate e dell'accesso presso il presidio di riabilitazione "Padre Pio", in data 18/04/2018 procedeva a sequestro preventivo della medesima struttura sanitaria e di alcune prescrizioni mediche. Tale sequestro, nonostante l'istanza di revoca promossa dall'Amministratore Unico della "GMS", veniva convalidato dalla Procura della Repubblica di Bari con decreto del 20/04/2018, portato a conoscenza di questa ASL dalla stessa "GMS" a mezzo PEC del 23/04/2018;
- numerosi dipendenti della "GMS", privi di retribuzione da luglio 2017, pur continuando nella prestazione lavorativa, si rivolgevano al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bari e ottenevano decreti ingiuntivi in danno della "GMS" e della ASL BA, in solido tra loro. Nei rispettivi ricorsi, i lavoratori della "GMS" invocavano la tutela fornita dall'art. 1676 c.c. ai dipendenti dell'appaltatore, norma richiamata dal Codice degli Appalti ed applicabile alle società appaltatrici di lavori e di servizi pubblici e concessionarie di pubblico servizio;
- solo la ASL BA si opponeva ai Decreti Ingiuntivi, rilevando l'estraneità dell'Azienda nel rapporto dedotto e comunque l'infondatezza della pretesa e dell'avversa quantificazione dei compensi in favore dei dipendenti della "GMS";
- all'udienza del 12/03/2018, fissata per la discussione della provvisoria esecuzione su tre decreti ingiuntivi notificati nel dicembre 2017, il Giudice del Lavoro si riservava per la decisione. Con rispettive Ordinanze del 19/03/2018, il Giudice confermava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- questa ASL, pur contestando recisamente la propria legittimazione passiva nella obbligazione dedotta, non essendo possibile proporre reclamo o altro mezzo di controllo, al fine di non subire l'esecuzione forzata, dava esecuzione spontanea ai decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi, con riserva di rivalsa all'esito del giudizio di opposizione, provvedendo al pagamento di quanto ivi previsto, utilizzando le somme certe, liquide ed esigibili, non ancora corrisposte alla "GMS". Pertanto, con nota prot. n. 155179/1 del 30/05/2018, trasmessa a mezzo PEC in pari data, la Direzione Strategica pro tempore di questa ASL comunicava alla "GMS" di aver provveduto al pagamento delle somme di cui ai decreti dichiarati provvisoriamente esecutivi (RR.GG. nn. 14712/2017, 568/2018 e 571/2018) in favore di complessivi n. 44 dipendenti della "GMS", per l'importo totale di € 209.198,98= (quanto a € 196.340,36= in favore di dipendenti creditori procedenti e quanto a € 12.858,56= per spese legali);
- in data 25/05/2018, altro Giudice del Lavoro adito confermava la provvisoria esecuzione di ulteriori decreti ingiuntivi emessi in favore di n. 6 dipendenti, per l'importo complessivo di € 49.514,91= (quanto a € 44.787,39= in favore di dipendenti creditori procedenti e quanto a € 4.727,52= per spese legali);
- al contrario, sui decreti ingiuntivi emessi a partire da gennaio 2018, tutti privi della clausola della provvisoria esecuzione, i Giudici del Lavoro investiti della questione, rigettavano sempre l'istanza di provvisoria esecuzione, in virtù della *"(...) tesi difensiva formulata dalla ASL BA opponente in merito alla contestata esistenza del credito nei confronti della società appaltatrice per effetto della cessione dello stesso credito in favore della Banca Popolare di Bari con data certa anteriore alle pretese economiche avanzate in sede monitoria dai lavoratori della "GMS" non appare*

manifestamente infondata (...), e anche in virtù della Sentenza n. 1739 del 19/03/2018 con cui il Consiglio di Stato stabiliva che *"(...) attesa l'estraneità dei rapporti di accreditamento alla disciplina dettata da tale corpus normativo (D.Lvo n. 50/2016). L'accreditamento, quale titolo abilitante all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie assistenziali, colloca la relativa attività al di fuori della disciplina di cui al D.Lvo n. 163/2006 (oggi D.Lvo n. 50/2016), in quanto la specialità del sistema di accreditamento, incentrato sull'affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle prestazioni sanitarie, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti (come quelli di appalto o di concessione extra-sanitaria) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale (...)"*, come peraltro ripetutamente asserito da questa ASL in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi;

➤ con nota prot. n. 164050/1 del 08/06/2018, questa Azienda comunicava all'Amministratore Unico e ai Commissari Giudiziali della "GMS" che *"(...) pur contestando recisamente la propria legittimazione passiva nella obbligazione dedotta, non essendo possibile proporre reclamo o altro mezzo di controllo, per non subire l'esecuzione forzata, dava esecuzione spontanea ai decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi, con riserva di rivalsa all'esito del giudizio di opposizione, provvedendo al pagamento di quanto ivi previsto, utilizzando le somme certe, liquide ed esigibili, non ancora corrisposte alla GMS S.p.A."*;

➤ con nota del 11/02/2019, trasmessa a mezzo raccomandata a/r in data 12/02/2019 e acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 46555 del 19/02/2019, i Commissari Giudiziali della "GMS" comunicavano a questa ASL che con sentenza n. 3 del 07/01/2019, depositata il 14/01/2019, il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della "GMS" nominando i medesimi professionisti quali Curatori Fallimentari;

➤ con nota PEC del 18/04/2019, acquisita in pari data al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 106027, i precitati Curatori del fallimento "GMS" diffidavano la ASL BA al pagamento del saldo relativo alle prestazioni sanitarie erogate dal presidio di riabilitazione "Padre Pio" nel corso dell'anno 2017 per l'importo complessivo di € 742.043,09=, oltre alle competenze relative ai mesi di gennaio e febbraio 2018 rispettivamente di € 183.411,69= e € 134.572,61=, per un importo complessivo di € 1.060.027,39=, indicando altresì che le somme avrebbero dovuto essere accreditate sul conto corrente intestato alla Procedura, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Bari indicandone le relative coordinate.

RILEVATO CHE:

➤ con nota prot. n. 150350/1 del 06/06/2019, trasmessa a mezzo PEC in pari data, questa ASL BA riscontrava la precitata nota PEC del 18/04/2019 della Curatela Fallimentare della "GMS", rappresentando che:

- a seguito di una complessa attività di verifica amministrativa-contabile effettuata dagli Uffici competenti, il credito accertato e ancora da pagare in favore di "GMS", per l'anno 2017, ammontava complessivamente a € 374.934,15= diversamente da quanto richiesto (€ 742.043,09=);

- per l'anno 2018, invece, l'ammontare complessivo ammesso a rimborso, pertanto da liquidare e pagare, ammontava a € 517.840,79= che costituiva il fatturato riconducibile alle prestazioni sanitarie erogate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018, in favore dei pazienti immessi antecedentemente la data del 17/11/2017, fino a esaurimento;

- in conclusione, il credito accertato e da pagare in favore di "GMS spa" riconducibile al conguaglio 2017 e alle prestazioni erogate fino a maggio 2018, ammontava complessivamente a € 892.774,94= (€ 374.934,15 + € 517.840,79), diversamente da quanto richiesto (€ 1.060.027,39=);

➤ con nota PEC del 18/07/2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 191049 del 19/07/2019, i Curatori del fallimento "GMS" diffidavano la ASL BA al pagamento del precitato importo complessivo di € 892.774,94=, relativo al saldo delle prestazioni sanitarie erogate dal presidio di riabilitazione "Padre Pio" nel corso degli anni 2017 e 2018, indicando altresì che le somme avrebbero dovuto essere accreditate sul conto corrente intestato alla Procedura, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Bari indicandone le relative coordinate;

➤ con nota prot. n. 204335/1 del 02/08/2019, trasmessa a mezzo PEC in pari data, questa ASL BA riscontrava la predetta nota PEC del 18/07/2019 della Curatela Fallimentare della "GMS", rappresentando quanto segue:

- (...) si ribadisce che questa ASL, relativamente agli anni 2017 e 2018, è debitrice della "GMS spa" per la complessiva somma di € 892.774,94=, come riveniente dagli analitici conteggi esaurientemente dettagliati nella nota prot. n. 150350/1 del 06/06/2019;

- come già esplicitato nella nota prot. n. 150350/1 del 06/06/2019, la ASL BA tratteneva tale somma a fronte delle azioni promosse innanzi al Giudice del Lavoro di Bari dalla quasi totalità dei dipendenti della "GMS" direttamente nei confronti dell'Azienda, sul presupposto del vincolo di solidarietà tra la stazione appaltante ASL BA e il datore di lavoro "GMS spa", riconosciuto valido da due dei Giudici del Lavoro investiti della questione. Per inciso,

l'ammontare delle somme ingiunte ammonta a complessivi € 1.069.537,63=, comprensivi delle spese legali del giudizio monitorio, ed è superiore all'importo di cui è debitrice la ASL BA;

- *i giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi, promossi soltanto dalla ASL BA, sono tuttora pendenti, cosicché in questi ultimi mesi si è trattenuta la somma dovuta alla "GMS", esclusivamente al fine di evitare all'Azienda duplicazioni di pagamento in caso di accoglimento della domanda dei dipendenti da parte del Tribunale del Lavoro di Bari;*

- *la ASL BA si dichiara disponibile al pagamento di € 892.774,94=, non soltanto al fine di scongiurare la proposizione di azione monitoria in suo danno, con aggravio di spesa pubblica, ma anche al fine di definire la propria posizione con gli Organi fallimentari in ordine al pagamento del debito già accertato per gli anni 2017 e 2018 nel su indicato ammontare. In tal caso, la Curatela del fallimento, all'uopo autorizzata dal Giudice Delegato, assume l'obbligo, nell'ipotesi di soccombenza nei giudizi promossi dai lavoratori, di reintegrare immediatamente il patrimonio della ASL BA, in misura pari alla somma indicata nelle eventuali sentenze di conferma dei DD.II. opposti;*
 - *con nota PEC del 02/10/2019, acquisita in pari data al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 254754, in riscontro alla nota ASL BA prot. n. 204335/1 del 02/08/2019, i Curatori del fallimento "GMS" trasmettevano il provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Bari – Sezione Fallimentare, in calce all'istanza depositata dalla Curatela, relativo al debito accertato dalla ASL nei confronti della "GMS" per gli anni 2017 e 2018 per € 892.774,94=, di cui alle note ASL BA prot. n. 150350/1 del 06/06/2019 e prot. n. 204335/1 del 02/08/2019=. Il suddetto provvedimento, autorizzava i Curatori del fallimento "GMS" nei termini in esso indicati.*

DATO ATTO CHE con Deliberazioni del Direttore Generale n. 1938 e n. 1939 del 15/10/2019, qui da intendersi entrambe integralmente richiamate, ritrascritte e ribadite, questa ASL procedeva rispettivamente a definire i conguagli a titolo di saldo delle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2017 e nel periodo gennaio-maggio 2018 dal presidio di riabilitazione "Padre Pio", per l'importo complessivo di € 892.774,94= (quanto a € 374.934,15= per l'anno 2017 e quanto a € 517.840,79= per il periodo gennaio-maggio 2018), pagando la medesima somma in favore della Curatela Fallimentare "GMS", non procedendo altresì alla remunerazione dell'ulteriore importo complessivo di € 260.409,48= poiché già pagato in favore di diversi creditori precedenti.

EVIDENZIATO CHE:

- con nota PEC del 07/03/2024, la Curatela Fallimentare "GMS" invitava e diffidava questa ASL al pagamento del succitato importo di € 260.409,48=, giusta Deliberazioni/DG nn. 1938-1939/2019;

- i decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi dal Giudice adito, sono stati tutti successivamente e definitivamente revocati a seguito di opposizione della ASL BA che, dunque, ha avviato la ripetizione e il conseguente recupero della corrispondente somma complessiva di € 260.409,48= che, pertanto, costituiva credito accertato per la fallita "GMS" e da doversi riconoscere alla Curatela Fallimentare, poiché non pagata con le Deliberazioni del Direttore Generale ASL BA nn. 1938-1939/2019;

- con nota prot. n. 23479 del 21/02/2025, trasmessa a mezzo PEC in pari data alla Curatela Fallimentare "GMS", questa ASL comunicava che, in virtù degli interventi tardivi nel passivo fallimentare degli ex dipendenti della fallita "GMS", tutti i giudizi da loro promossi si sono conclusi col rigetto della domanda rivolta in danno di questa Azienda, pertanto, nulla osta al riconoscimento della somma di € 260.409,48= non pagata con le Deliberazioni del Direttore Generale ASL BA nn. 1938-1939/2019, poiché già versate direttamente ai lavoratori e ai loro difensori, in virtù dei decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi dal Giudice adito e, successivamente, definitivamente revocati a seguito di opposizione della ASL BA. A tal fine si invitava la stessa Curatela a trasmettere una formale dichiarazione con cui:

1. indicare le coordinate (istituto bancario e codice IBAN) per l'accredito della somma di € 260.409,48=;
2. riconoscere espressamente che l'integrale pagamento della somma di € 260.409,48= determina, a ogni effetto di legge, la sua rinuncia a intraprendere, a qualunque titolo, azione legale nei confronti della ASL BA per il riconoscimento di quanto innanzi indicato e, quindi, relativamente a quanto afferente a prestazioni e/o crediti e comunque somme dovute dalla ASL BA a "GMS" e, per l'effetto, null'altro ha da pretendere per alcun titolo o ragione derivante.

- con nota PEC del 06/03/2025, la Curatela Fallimentare "GMS" riscontrava la precitata nota ASL BA prot. n. 23479/2025, indicando le coordinate bancarie ove accreditare l'importo di € 260.409,48= e precisando che, previa ricezione del pagamento per € 260.409,48=, la Procedura non avrà più nulla a pretendere dalla ASL BA limitatamente alle somme dovute a titolo di compenso per le prestazioni rese dalla "GMS" in regime di convenzionamento per l'anno 2017 e per i mesi di gennaio e febbraio 2018.

RITENUTO per tutto quanto su esposto, di dover:

- dare atto che i decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi dal Giudice adito, sono stati tutti successivamente e definitivamente revocati a seguito di opposizione della ASL BA che, dunque, ha avviato la ripetizione

e il conseguente recupero della corrispondente somma complessiva di € 260.409,48= la quale, pertanto, costituiva credito accertato per la fallita "GMS" e da doversi riconoscere alla relativa Curatela Fallimentare, poiché non pagata con le Deliberazioni del Direttore Generale ASL BA nn. 1938-1939/2019;

➤ procedere in favore della Curatela Fallimentare "GMS" a liquidare e pagare la somma complessiva di € 260.409,48=, non pagata con le Deliberazioni del Direttore Generale ASL BA nn. 1938-1939/2019, giusta Elenco di Liquidazione denominato "ES 2025-GMS-UOGRG", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy.

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

DELIBERA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

DI DARE ATTO che i decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi dal Giudice adito, sono stati tutti successivamente e definitivamente revocati a seguito di opposizione della ASL BA che, dunque, ha avviato la ripetizione e il conseguente recupero della corrispondente somma complessiva di € 260.409,48= la quale, pertanto, costituiva credito accertato per la fallita "GMS" e da doversi riconoscere alla relativa Curatela Fallimentare, poiché non pagata con le Deliberazioni del Direttore Generale ASL BA nn. 1938-1939/2019.

DI LIQUIDARE in favore della Curatela Fallimentare "GMS" la somma complessiva di € 260.409,48=, non riconosciuta nelle Deliberazioni del Direttore Generale ASL BA nn. 1938-1939/2019, giusta Elenco di Liquidazione denominato "ES 2025-GMS-UOGRG", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy.

DI PAGARE la precitata somma complessiva di € 260.409,48= sul conto corrente intestato alla Procedura, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Bari secondo le relative coordinate comunicate dai Curatori del Fallimento "GMS" con nota PEC del 06/03/2025.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

DI NOTIFICARE, per il tramite della UOGRG, a mezzo PEC, il presente provvedimento alla Curatela Fallimentare "GMS".

DI NOTIFICARE altresì, copia del presente provvedimento, a cura della UOGRG, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA;
- al Direttore della Struttura Burocratico Legale della ASL BA.

DI DARE ATTO CHE tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Fatte salve tutte le ulteriori ed eventuali azioni a tutela della Pubblica Amministrazione.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611000045 - Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da ...	2016	260.409,48

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali


DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Struttura Burocratico Legale
-----------------------------------	------------------------------

PROPOSTA N.RO 20250000783 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250000663 DEL 28/03/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Direttore/Responsabile di Struttura	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 27/03/2025 14:51